



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 13 DEL 11-04-2016

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC - COMPONENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente mediante lettera d'invito notificata nei modi e termini di regolamento fatta recapitare a ciascuno dei sottoelencati nominativi:

Eseguito l'appello, risultano:

CECCHETTO MILENA	Sindaco	Presente
MEGGIOLARO CLAUDIO	Presidente	Presente
BOMITALI ENRICO	Consigliere	Assente
CORTIVO TULLIO	Consigliere	Presente
LARIGNO MENSÌ CLARA	Consigliere	Presente
MASETTA MIRCO	Consigliere	Presente
MEGGIOLARO MAURIZIO	Consigliere	Presente
NORI IGOR	Consigliere	Presente
PALMA MAURO	Consigliere	Presente
PELLIZZARO ROBERTO	Consigliere	Presente
PERENZONI SONIA	Vice Presidente	Presente
PERUZZI MARCO	Consigliere	Presente
RANCAN ENNIO	Consigliere	Presente
SANTULIANA MICHELE	Consigliere	Presente
SAVEGNAGO ANNA	Consigliere	Presente
SCALABRIN MAURIZIO	Consigliere	Presente
ZUCCON TOMMASO	Consigliere	Presente

Tot. presenti 16

Tot. assenti 1

ASSESSORI:

PERIPOLI GIANLUCA	Assessore	P
COLALTO CARLO	Assessore	P
CROCCO LORIS	Assessore	P
STOCCHERO MARIA	Assessore	P
TRAPULA GIANFRANCO	Assessore	P

Assiste alla seduta il **Segretario Generale BONSANTO DOTT. COSTANZO**

Il Sig. **MEGGIOLARO CLAUDIO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Sig.

PALMA MAURO,

PERUZZI MARCO,

SCALABRIN MAURIZIO,

proposta approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone che l'istituzione della Iuc salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2015 sono state approvate le aliquote e detrazioni Imu e Tasi per l'annualità 2015;

RILEVATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta IMU per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale, ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei così assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

EVIDENZIATO che:

- la predetta esclusione IMU è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o dato in comodato d'uso;
- le lettere c) e d) del comma 13 della Legge n. 208 del 28/12/2015, ha disposto l'esenzione IMU dal 2016, disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, per i terreni che sono ubicati nei comuni elencati nella Circolare n. 9/1993, tra i quali compare anche il Comune di Montecchio Maggiore;

DATO ATTO che l'art. 13 del D. L. n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'Imu; in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota base, pari allo 0,76 %, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 % prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri fabbricati: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

RILEVATO che:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento, che per l'anno 2016 è stabilita nel 10%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 14 dell'art. 1 lettera c) della Legge n. 208/2015 ha aggiunto due periodi al comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispongono che dal 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "Beni Merce"), l'aliquota Tasi è ridotta allo 0,1 %, ma i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 % o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi e dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- i commi 21-24 dell'art. 1 della Legge 208/2015 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad esse strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "Imbullonati");
- il comma 10 lettere a) e b) della Legge n. 208/2015 ha introdotto una nuova fattispecie di comodato che prevede la riduzione della base imponibile del 50%, nel caso in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 1. unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
 2. il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo);
 3. il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
 4. il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 5. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
 6. il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;

7. l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

EVIDENZIATO che il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2015 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015, come segue:

ALIQUOTA TASI 2015	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
<p>0,17 % Detrazione di € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.</p> <p>Maggiore detrazione di € 100,00 per le abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di € 15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale.</p>	<p>Abitazioni principali e relative pertinenze (limite di una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) e quelle ad esse assimilate per legge o per regolamento comunale.</p> <p>Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di € 100,00 dovranno presentare un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza della condizione agevolativa. L'autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine per effettuare il saldo. Il Comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio.</p>
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D (esclusi i D10)

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201/2011 e il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16/2014 convertito dalla legge n. 68/2014, stabiliscono che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU e TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 1/3/2016 ha prorogato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già differito al 31/03/2015 con il decreto Ministero dell'Interno del 28/10/2015;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, che sono quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso trae;

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni proposte per l'anno 2016 consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi:

DESCRIZIONE	Note	Preventivo 2016
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ 458.370,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 719.000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 247.500,00
ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 183.000,00
BIBLIOTECA		€ 252.814,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 549.402,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 498.050,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ 88.100,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ 336.948,00
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per funzioni proprie	€ 455.200,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI
GETTITO PREVISIONALE TASI

€ 3.788.384,00
€ 1.720.000,00

RITENUTO necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale, per poter garantire un parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente, la necessità di reperire con il gettito TASI un importo di € 1.720.000,00 e, dalle stime operate sulla base imponibile della banca dati IMU, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto adottando le aliquote sotto riportate:

ALIQUTA TASI 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
<p>0,17 % Detrazione di € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta.</p> <p>Maggiore detrazione di € 100,00 per le abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di € 15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale.</p>	<p>Aliquota e detrazione abitazione principale e pertinenze: solo per abitazioni di categorie catastali A1, A8 e A9</p> <p>Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di € 100,00 dovranno presentare un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza della condizione agevolativa. L'autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine per effettuare il saldo. Il Comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio.</p>
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D (esclusi i D10), inclusi i c.d. "Beni Merce" di categoria catastale A10, C01 e C03, D (esclusi i D10).

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2015, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2015, nella misura del:

- 0,92 % aliquota ordinaria;
- 0,40 % e detrazione di 200 euro per le abitazioni principali. Le abitazioni principali sono state esentate dal pagamento dell'IMU dalla Legge n. 147/2013 ad eccezione di quelle di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 0,77 % per i fabbricati di categoria catastale A10, C01 e C03, D (esclusi i D10);

- 0,66 % per i fabbricati dati in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) comunicati al Comune;
- 0,46 % per gli alloggi regolarmente assegnati da parte dell'ATER.

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori, previsto dall'art. 239 del TUEL n. 267/2000, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 ed espresso contestualmente al parere sul bilancio di previsione 2016/2018;

UDITA la relazione dell'Assessore Crocco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti, vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori d'approvazione del verbale della presente seduta;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce al presente atto;

CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell' art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli undici, nessun contrario, 5 astenuti (Palma, Scalabrin, Cortivo, Santuliana, Perenzoni) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni TASI per le fattispecie ancora imponibili:

ALIQUOTA TASI 2016	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,17 % Detrazione di € 40,00 per ogni figlio convivente con età non superiore ad anni 26 anni, massimo di euro 320 (8 figli), da ripartire tra i contitolari conviventi e fino a capienza dell'imposta. Maggiore detrazione di € 100,00 per le abitazioni principali occupate da nucleo familiare in cui convivono persone portatrici di handicap o anziani non autosufficienti o persone con invalidità (superiore al 66%), la cui condizione sia certificata da parte della competente Commissione Medica ed il cui reddito del nucleo familiare non sia superiore al parametro ISEE di € 15.000,00. L'agevolazione vale per quei nuclei i cui componenti siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed	Aliquota e detrazione abitazione principale e pertinenze: solo per abitazioni di categorie catastali A1, A8 e A9 Coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione di € 100,00 dovranno presentare un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza della condizione agevolativa. L'autocertificazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi entro il termine per effettuare il saldo. Il Comune di Montecchio Maggiore, in sede di controllo, potrà richiedere

esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sulle pertinenze (come disciplinate per l'IMU), e che non risultino nel contempo essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile, anche al di fuori del territorio comunale.	idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio.
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati (escluse le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D)
0,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
2,5 per mille	Unità immobiliari censite nelle categorie catastali A10, C01 e C03, D (esclusi i D10), inclusi i c.d. "Beni Merce" di categoria catastale A10, C01 e C03, D (esclusi i D10).

2 - di confermare anche per l'anno 2016 che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 90%;

3 - di confermare anche per l'anno 2016 l'importo minimo annuo di 6,00 euro per il pagamento della TASI;

4 - di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, dando atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei servizi:

DESCRIZIONE	Note	Preventivo 2016
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	edifici comunali, aree attrezzate	€ 458.370,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 719.000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 247.500,00
ISTRUZIONE MEDIA	non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione edifici	€ 183.000,00
BIBLIOTECA		€ 252.814,00
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 549.402,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		€ 498.050,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		€ 88.100,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		€ 336.948,00
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per funzioni proprie	€ 455.200,00

5 - di confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016

	Aliquota di Legge (o standard)	Riferimento normativo	Aumento/Riduzione	Aliquota deliberata
Aliquota base	0,76 %	Comma 6 art. 13 D.L. 201/2011	0,16 %	0,92 %
Aliquota da applicare agli immobili produttivi di categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10)	0,76 % <i>gettito riservato allo Stato</i>	Punto f) dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)	0,01 % <i>gettito riservato al Comune</i>	0,77 %
Aliquota da applicare alle unità immobiliari con categoria catastale A10, C01 e C03	0,76 %	Punto f) dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)	0,01 %	0,77 %
Aliquota e detrazione abitazione principale e pertinenze (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9)	0,40 % - detrazione 200 euro;	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	0,40 % - detrazione 200 euro;
Abitazioni di anziani e disabili in istituti di ricovero o di cura, purché non locate	0,40 % - detrazione 200 euro <i>facoltà di assimilazione all'abitazione principale</i>	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	Esenzione ai sensi Regolamento IMU per assimilazione all'abitazione principale
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557 : Fabbricati strumentali agricoli (categorie	Esenzione ai sensi di legge	Comma 708 art. 1 Legge 147/2013	0,00 %	Esenzione ai sensi di legge

catastali A06 e D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)				
Fabbricati dati in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) che vi abbiano trasferito la residenza anagrafica	0,76 %	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	-0,10 %	0,66 %
Alloggi regolarmente assegnati da parte dell'ATER	0,76 - detrazione 200 euro	Comma 707 art. 1 Legge 147/2013	-0,30 %	0,46 % - detrazione 200 euro

6 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli undici, nessun contrario, 5 astenuti (Palma, Scalabrin, Cortivo, Santuliana, Perenzoni).

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Meggiolaro Dott. Claudio*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Bonsanto Dott. Costanzo*

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, li 05-04-2016

Il Capo Settore - Responsabile del Servizio
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, li 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all' albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi (numero 654 registro atti pubblicati).

Addi 28-04-2016

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Costanzo Bonsanto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio fino al giorno _____

Addi _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto